

# REGIONE PUGLIA

Prot. N. *10/4416* Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li

20 APR. 1973

197

*dy*  
OGGETTO: Disegno di legge: "Intervento regionale per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi e orfani di guerra.-".

*Ch. Donato*

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO  
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, il disegno di legge di cui all'oggetto, approvato dalla Giunta nella seduta del 16 febbraio scorso.

Cordiali saluti.-

IL PRESIDENTE  
(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

*Gennaro Trisorio Liuzzi*

CONSIGLIO REGIONALE		
170		
24 APR. 1973		
Cat. 1	Classe 3	Fasc. 4
Prot. N. <i>1631</i>		

R E G I O N E P U G L I A

ASSESSORATO ALLA SANITA'

DISEGNO DI LEGGE SULL'INTERVENTO REGIONALE IN  
MATERIA DI ASSISTENZA FARMACEUTICA.

---

INTERVENTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA  
AI COLTIVATORI DIRETTI, COMMERCianti, ARTIGIANI, MU-  
TILATI, INVALIDI E ORFANI DI GUERRA.

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge:

ART. 1

La Regione Puglia eroga un contributo secondo le disposizioni di cui all'art.2 e segg. per l'assistenza sanitaria farmaceutica in forma diretta, sempre che non godano già di assistenza, sia diretta che indiretta con contribuzione a carico dello Stato, ai:

- a) coltivatori diretti in attività, coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari conviventi e a carico iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua ai sensi delle leggi 22/11/1954 n.1136 e 26/10/1957 n.1047;
- b) artigiani in attività, coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari conviventi e a carico, assistiti a norma delle leggi 29/12/1956 n.1533 e 27/2/1963 n.260;
- c) commercianti in attività, coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari conviventi e a carico, iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua ai sensi delle leggi 27/11/1960 n.1397, 22/7/1966 n.613, 25/11/1971 n.1088;

./..

- d) mutilati ed invalidi di guerra disoccupati dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> categoria e rispettivi familiari conviventi e a carico, vedove, orfani di guerra, minori e inabili non aventi titolo all'assistenza a norma della legge n.944 del 20 ottobre 1971.

ART. 2

Il contributo erogato sul costo effettivo dell'assistenza farmaceutica viene corrisposto alle rispettive Casse Mutue Provinciali per le categorie di cui alle lettere a) b) c) dell'art.1 e alle Direzioni Provinciali dell'ONIG della Regione per le categorie di cui alla lettera d) dell'art.1 nella seguente misura:

- con assunzione di oneri di spesa del 75% sulle somme eccedenti la fascia esente di £.300 per ogni prodotto, la quale rimane a carico dell'assistito.

All'onere residuo del 25%, a copertura totale della spesa, si farà fronte ai sensi dell'art.32 del D.L. n.745 del 26/10/1970.

Per le categorie di cui alla lettera d) dell'art.1, ferma restando la fascia esente di £.300, a carico dell'assistito, l'onere è a totale carico della Regione.

Sono ammesse a contributo solo le spese per medicinali acquistati su prescrizione medica nominativa in data non anteriore alla entrata in vigore della legge.

ART. 3

Il contributo di cui al precedente articolo viene corrisposto dalla Regione agli Enti erogatori in rate semestrali, posticipate.

./..

Detti Enti renderanno conto alla fine di ogni semestre delle erogazioni effettuate, trasmettendo alla Regione ogni documentazione relativa alle stesse.

La Giunta Regionale è autorizzata a corrispondere alle Casse Mutue interessate anticipazioni complessivamente non superiori al 90% del contributo presumibile, sulla scorta dei bilanci precedenti.

Per il primo semestre di applicazione della presente legge saranno corrisposte alle Casse Mutue, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, anticipazioni di importo non superiore, complessivamente, al 40% del contributo annuo dovuto.

ART. 4

Il contributo della Regione viene corrisposto fino a quando la spesa per l'assistenza farmaceutica agli aventi diritto di cui all'art. 1 sarà assunta totalmente dallo Stato direttamente o nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale.

ART. 5

La Giunta Regionale, ai fini dell'erogazione assistenziale, di cui alla presente legge, promuove convenzioni con gli Enti erogatori, avvalendosi di apposita commissione tecnica per la determinazione dell'oggetto e dei criteri relativi.

ART. 6

Il contributo di cui alla presente legge viene erogato li-

e/c



mitatamente a giorni 180 complessivi di assistenza nell'anno solare, salvo periodi superiori, analogamente a quanto previsto dalla regolamentazione dell'Istituto Nazionale Assicurazione Malattia.

Le convenzioni di cui all'art.5 regoleranno le modalità e le tecniche di erogazione dell'assistenza in armonia con i principi legislativi statali che presiedono alla regolamentazione assistenziale degli Enti erogatori.

ART. 7

Alla copertura dell'onere finanziario l'Ente erogatore provvederà con il contributo della Regione nella misura prevista dall'art. 2 della presente legge, avvalendosi degli sconti di legge di cui all'art.32 del D.L. n.745 del 26/10/1970.

ART. 8

La copertura della spesa conseguente alla presente legge, prevista in f. per l'anno 1973, farà carico al capitolo n. istituito nel bilancio della Regione Puglia per il corrispondente esercizio.

Per gli esercizi successivi la Giunta Regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le variazioni conseguenti ad eventuali aumenti dei costi.

./..



ART. 9

(testo alternativo)

La presente legge entra in  
vigore dal.....

La presente legge entra in  
vigore il quindicesimo giorno succes-  
sivo alla pubblicazione nel Bollet-  
tino Ufficiale della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trattato dalla IV Commissione Consti-  
tuzionale permanente il 29 MAG 1973



---